

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 07/03/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37900-omologazione-dei-regolamenti-comunali-di-polizia-mortuaria>

Autore: Panozzo Rober

Omologazione dei regolamenti comunali di polizia mortuaria

Omologazione dei regolamenti comunali di polizia mortuaria

Il quesito

Appartengo ad una regione che non si è ancora dotata di una disciplina organica in materia di polizia mortuaria. Dovendo apportare modifiche rilevanti e diffuse al vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, si è deciso di adottare un nuovo regolamento. Chiedo: il regolamento comunale di polizia mortuaria è ancora soggetto all'approvazione del Ministero della Salute?

La risposta

Risulta tuttora vigente il comma 3 dell'art. 345 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie, ai sensi del quale il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro per l'interno ⁽¹⁾, che può annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali.

Dalla premessa dovrebbe scaturire la risposta positiva al quesito, ovvero la persistente vigenza dell'approvazione ⁽²⁾ – solitamente sostantivata 'omologazione' – ministeriale ⁽³⁾, nel termine di sessanta giorni ⁽⁴⁾.

Devo evidenziare, sul punto, la (recente) posizione del Ministero della Salute, espressa nella circolare datata luglio 2015, n. I.4.c.d.3, Omologazione regolamenti comunali di polizia mortuaria da parte del Ministero Salute (prima Interno) ex art. 345 Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265. Circolare, indirizzata agli assessori regionali (e delle province autonome) alla Sanità. Dopo aver ricordato che "l'omologazione dei regolamenti locali di igiene e sanità e degli altri regolamenti comunali su materie sanitarie discende da quanto disposto dall'articolo 345 del Testo Unico delle leggi sanitarie Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265" e che l'art. 344 dello stesso r.d. "prevede che i regolamenti locali di igiene contengano anche le disposizioni relative alla polizia mortuaria", l'autorità amministrativa rileva che "i regolamenti locali di igiene e sanità non sono più assoggettati, da tempo, ad alcuna omologazione da parte del Ministero della Salute"; aggiunge, che l'Ufficio legislativo (dello stesso Ministero), appositamente interpellato, "ha concluso che la cosiddetta omologazione dei regolamenti comunali di Polizia mortuaria non è competenza dello scrivente Ministero, sia in presenza che in assenza di specifica legge regionale concernente la Polizia mortuaria"; conclude sottolineando come il d.p.c.m. 24/2015, "che ancora menziona il desueto procedimento amministrativo", "verrà aggiornato, come periodicamente previsto, sulla base del nuovo orientamento giuridico deciso dall'Ufficio legislativo di questo Dicastero".

Ritengo non si possa che prendere atto dell'orientamento ministeriale, pur manifestando qualche (!) perplessità sulla valenza della desuetudine rispetto alle fonti-atto ⁽⁵⁾.

Note

⁽¹⁾Ora Ministro della Salute

⁽²⁾Secondo SCOLARO, *L'efficacia dei regolamenti comunali di polizia mortuaria*, in *Serv. dem.*, 2006, n. 4, 58, l'attività ministeriale non costituisce un "controllo, ma un fase integrativa, necessaria, dell'efficacia dei regolamenti comunali". Sull'impropria configurazione di un'attività di "controllo", ritorna – recentemente – lo stesso A., *Il regolamento comunale di polizia mortuaria*, in *Serv. dem.*, 2014, n. 9, 33 ss.

⁽³⁾Per la vigenza, propende(va) SCOLARO, *L'efficacia dei regolamenti comunali di polizia mortuaria*, in *Serv. dem.*, 2006, n. 4, 58 ss.; REDAZIONE, in *Serv. dem.*, 2003, 1131; REDAZIONE, in *Serv. dem.*, 2003, 711 (ove, per inciso, si richiamava – anche – il parere, espresso "in via breve" del Ministero della Salute). A questa conclusione – limitatamente alle realtà regionali prive di compiuta disciplina – sembrava approdare anche, seppur in via indiretta, il Ministero della Salute: cfr. nota 28 maggio 2007, ove si evidenziava l'incompetenza all'omologazione (del regolamento comunale di polizia mortuaria), "in considerazione dell'entrata in vigore della legge regionale".

⁽⁴⁾Ai sensi della Tabella A, n. 5, allegata al D.p.c.m. 21 gennaio 2015, n. 24, Regolamento concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In precedenza: 90 giorni, per effetto del d.m. 18 novembre 1998.

⁽⁵⁾Cfr., tra gli altri, MANFRELLOTTI, *Abrogazione di norme e razionalità dell'ordinamento giuridico*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2011, n. 3

Rober PANOZZO

(25 febbraio 2016)